

NORME TECNICHE

REGIONE ABRUZZO

SETTORE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI

PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE RECUPERO CAVE AREA ALBA FUCENS (art.6 L.R. 12/4/83 n.18)

Componente GIUNTA REGIONALE: Prof. Franco GRAZIANI

COORDINAMENTO: SETTORE URBANISTICA BB. AA.

Arch. Daniele IACOVONE
Arch. Antonio PERROTTI

PROGETTO: ECOPLANNING SERVICE

Resp. Progetto: Arch. Stefano MASTRANGELO


Coordinatore: Arch. Loredana MOZZILLI

Collaboratori:

Arch. Silvana Calò

Arch. Francesco Esposito per la
cartografia computerizzata

Consulenti:



Documenti composti da n. 19 fascicoli

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 4590 del 2 AGO. 1993

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO ELABORATI

☐ Relazione generale

ELABORATI DI ANALISI


- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Tav.1 Inquadramento territoriale | Sc. 1:50.000 |
| <input type="checkbox"/> Tav.2 Carta agroforestale | Sc. 1:10.000 |
| <input type="checkbox"/> Tav.3 Carta beni storici e archeologici | Sc. 1:10.000 |
| <input type="checkbox"/> Tav.4 Carta pianificazione urbana e territoriale | Sc. 1:10.000 |
| <input type="checkbox"/> Tav.5 Carta delle aree di cava e delle pendenze | Sc. 1:10.000 |
| <input type="checkbox"/> Tav.6 Carta degli aspetti percettivi del paesaggio | Sc. 1:25.000 |
| <input type="checkbox"/> Tav.7 Carta delle conflittualità | Sc. 1:10.000 |

Documento composto da n. 19 fascicoli
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 2085 del 11.06.1993
Dott. Carlo Massacesi

ELABORATI DI PROGETTO

☒ Norme tecniche

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Tav. A Progetto Speciale Territoriale | Sc. 1:25.000 |
| <input type="checkbox"/> Tav. B Progetto Speciale Territoriale | Sc. 1:10.000 |
| <input type="checkbox"/> Schede illustrative di ipotesi di intervento | |



Documenti composti da n. 19 fascicoli
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 2085 del 11.06.1993
Dott. Carlo Massacesi

I N D I C E

ELENCO ARTICOLI

ART.1-FINALITA' E OBIETTIVI

ART.2-ELABORATI DEL PIANO

ART.3-RAPPORTO CON PIANIFICAZIONE COMUNALE

ART.4-MODIFICA AL P.R.P.

ART.5-PIANO

ART.6-INFRASTRUTTURE VIARIE

ART.7-AREE PER IL RECUPERO

ART.8-AREA DI ESTRAZIONE

ART.9-DESTINAZIONI D'USO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
E PRIVATI

ART.10-INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE AMBIENTALE

ART.11-VERDE DI RISPETTO

ART.12-SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE E MODELLAMENTO DELLE SCARPATE

ART.13-SISTEMAZIONI VEGETAZIONALI

ART.14-ATTREZZATURE ED ELEMENTI DI ARREDO

ART.15-MATERIALI E CARATTERI ARCHITETTONICI DEGLI IMPIANTI

ART.16-INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI

ART.17-CONFINI E RECINZIONI

ART.18-MANUFATTI E DESTINAZIONI D'USO IN CONTRASTO

ART.19-DISCARICA

ART. 1
(finalità e obiettivi)

Il Progetto Speciale Territoriale (P.S.T.) "Recupero cave Alba Fucens" è redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12.4.83 n. 18 e produce l'efficacia urbanistica ivi prevista nei riguardi di privati e di Enti pubblici.

Il presente P.S.T. ha come obiettivo prioritario la specificazione, nelle aree oggetto di studio, della strategia e della normativa di intervento del P.R.P. approvato dal C.R. il 21.3.1990 con atto n. 141/21.

I contenuti previsivi e normativi del presente P.S.T., pertanto, integrano e variano la normativa e la zonizzazione del P.R.P. e degli strumenti urbanistici locali che sono tenuti a uniformarsi.

Il P.S.T. ricade nei Comuni di Avezzano, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe.

Il P.S.T. di recupero ambientale delle cave di Alba Fucens, ha anche lo scopo:

- a) di tutelare le aree di alta valenza paesaggistica che circondano la collina della città romana di Alba Fucens ivi compresi i siti archeologici e gli accessi antichi al pomerio;
- b) di regolamentare l'attività estrattiva finalizzandola al ripristino della continuità morfologica e vegetazionale e al riuso qualificato delle aree di escavazione.

Il piano costituisce riferimento programmatico e normativo anche per le aree gravate da uso civico ai fini del mutamento di destinazione d'uso e/o della sdemanializzazione delle stesse.

ART. 2
(elaborati del piano)

Il presente P.S.T. si compone dei seguenti elaborati che fanno tutti parte integrante e sostanziale del piano stesso:

-Relazione generale

Elaborati di analisi

-Tav.1-Inquadramento territoriale	Sc. 1:50.000
-Tav.2-Carta agroforestale	Sc. 1:10.000
-Tav.3-Carta beni storici e archeologici	Sc. 1:10.000
-Tav.4-Carta pianificazione urbana e territoriale	Sc. 1:10.000
-Tav.5-Carta delle aree di cava e delle pendenze	Sc. 1:10.000
-Tav.6-Carta degli aspetti percettivi del paesaggio	Sc. 1:25.000
-Tav.7-Carta delle conflittualità	Sc. 1:10.000

Elaborati di progetto

-Norme tecniche	
-Tav.A Progetto Speciale Territoriale	Sc. 1:25.000
-Tav.B Progetto Speciale Territoriale (Tav.B1 e B2)	Sc. 1:10.000
-Schede illustrative di ipotesi di intervento	

ART.3
(rapporto con pianificazione comunale)

Il P.S.T., ai sensi dell'art. 6 L.R. 18/83, prevale sugli strumenti urbanistici comunali interessati, nei limiti e nei contenuti di cui alle Tavv. A, Tav. B1 e Tav. B2 e con quanto previsto nelle presenti norme.

Il P.S.T. definitivamente approvato deve essere recepito negli strumenti urbanistici comunali mediante apposite varianti o modifiche.

ART.4
(modifica al P.R.P.)

Nella Tav. A "Progetto Speciale Territoriale" scala 1:25.000, sono individuati gli ambiti di variante alle categorie di tutela previste nel Piano Regionale Paesistico nonché i perimetri delle

aree del presente P.S.T. che sono denominati: quella fra Magliano dei Marsi e Massa d'Albe "Area del bacino A" e quella fra Massa d'Albe e Avezzano "Area del bacino B".

ART. 5
(Piano)

Al fine di normare temporaneamente le modalità di trasformazione dei siti in relazione al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, gli elaborati del P.S.T. sono suddivisi in due elaborati di progetto (Tav. B1 e Tav. B2).

La Tav. B1, scala 1:10.000, disciplina il sistema degli interventi necessari alla realizzazione dell'assetto morfologico definitivo delle aree, in particolare:

- a) individua il riordino del sistema delle infrastrutture viarie;
- b) individua le aree di immediato recupero;
- c) individua gli ulteriori interventi estrattivi volti alla riorganizzazione spaziale del sito.

La Tav. B2, scala 1:10.000, disciplina la destinazione delle aree recuperate e le possibili suscettività d'uso, in particolare:

- a) definisce la gerarchia funzionale del sistema viario;
- b) articola le destinazioni urbanistiche delle aree recuperate;
- c) disciplina la riorganizzazione ambientale del sito attraverso l'articolazione degli interventi necessari.

ART. 6
(infrastrutture viarie)

Nella Tav. B1 la viabilità interna ed adiacente alle aree di recupero è suddivisa in:

1) Viabilità di accesso da potenziare e di progetto.

Tale viabilità riguarda prevalentemente l'area di recupero Magliano dei Marsi/Massa d'Albe; si prevede infatti il potenziamento della strada, in parte esistente, perimetrale alle aree estrattive; tale viabilità oltre a rappresentare un elemento di confine delle aree insediative di Magliano e quelle di recupero, collega l'area estrattiva con lo svincolo autostradale attraversando l'area industriale di Magliano dei Marsi.

Tale viabilità riguarda anche il collegamento di Campo S.Vito e la S.P. Massa-Cappelle al fine di consentire un collegamento più rapido fra i due siti estrattivi escludendo l'attraversamento del centro abitato.

La sezione di questa viabilità è prevista in ml. 10,50.

2) Viabilità di riposizionamento a quota inferiore.

Riguarda l'intervento del tratto di S.P. Massa d'Albe-Cappelle che attraversa l'Area del bacino A per circa 1.300 ml.; il riposizionamento si rende necessario per meglio utilizzare il piano di campagna delle aree estrattive site a destra e a sinistra del tratto di attraversamento.

La realizzazione dell'intervento avviene tramite accordo di programma di cui all'art. 27 L. 142/90 e successiva convenzione con i soggetti realizzatori.

3) Viabilità soppressa.

Riguarda l'intervento di viabilità vicinale o interpoderale interna all'area di cava, il cui stato di degrado e la cui

compromissione ambientale dei siti circostanti non consentono un recupero nè storico-ambientale nè funzionale.

4) Snodi.

Sono individuati i siti dei principali svincoli che articolano funzionalmente l'impianto infrastrutturale.

Nella Tav. B2 la viabilità è individuata in relazione alla sua funzionalità e gerarchia.

5) Viabilità e parcheggi.

La viabilità a scorrimento veloce, indicata nella Tavola B2 a scala 1:10.000 deve avere le caratteristiche tecniche della viabilità provinciale e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità competenti.

La viabilità di distribuzione deve avere la larghezza della carreggiata non inferiore a 8 mt con marciapiedi alberati di larghezza non inferiore ai 3 mt. (tot. sede viaria 14,0 mt.).

Per questo tipo di viabilità è previsto l'uso di binder e tappetino bituminoso per la sede carrabile e di elementi in c.l.s. per i marciapiedi.

La viabilità di interesse locale di nuovo impianto deve avere una larghezza non superiore ai 5 mt e una pavimentazione in sabbione calcareo compattato.

Sia la viabilità da potenziare che quella da riposizionare a quota inferiore e di nuovo impianto, indicate nella Tavola B1, non devono avere una pendenza superiore all'8%.

Tutte le tipologie viarie devono essere dotate di impianti per la

canalizzazione e smaltimento delle acque bianche.

Tutti i parcheggi necessari, sia interni al P.I.P. che in dotazione agli spazi produttivi sparsi o alle specifiche attrezzature sportive e ricreative, devono avere le superfici permeabili tipo green-beton e dotate di alberature per l'ombreggiamento dei posti auto.

ART. 7
(aree per il recupero)

Nella Tav. B1 le aree per il recupero ambientale e del paesaggio sono:

1) Area a verde di rispetto.

Riguarda aree prevalentemente agricole non oggetto di attività estrattiva che costituiscono un necessario margine di tutela rispetto agli usi delle aree esterne alle Aree dei bacini A e B, in particolare nei riguardi degli insediamenti e della collina di Alba Fucens, rispetto a cui necessitano tutele paesaggistiche più rigide.

2) Aree di ripristino del piano di campagna originario.

Riguardano aree interne alle aree a verde di rispetto che risultano degradate, abbandonate, ma soprattutto isolate e non adiacenti alle aree ove è attiva la coltivazione delle cave.

Ovvero riguardano aree a ridosso del piede della collina di Alba Fucens la cui integrità richiede l'intervento di ripristino del piano di campagna attraverso un ritombamento.

3) Aree di escavazione per il modellamento delle scarpate.

Sono aree in cui sono ammesse modificazioni morfologiche al solo

fine di modellare i bordi delle Aree dei bacini A e B, la cui attuazione, contestuale a quella estrattiva, deve essere prevista di volta in volta in ciascun progetto di intervento e deve ricomprendere l'intera porzione della proprietà ivi compresa quella in cui l'attività estrattiva è già esaurita.

ART. 8
(area di estrazione)

L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle "Aree di estrazione" appositamente indicate nella planimetria a scala 1:10.000 Tav. B1.

Le Amministrazioni Comunali interessate di Magliano dei Marsi, di Massa d'Albe e di Avezzano devono predisporre un programma estrattivo poliennale o di ripristino ambientale che deve regolare l'attività e il rilascio delle concessioni da redigersi entro sei mesi dalla approvazione del P.S.T.

Il programma estrattivo deve essere redatto con lo scopo di concentrare l'attività in aree omogenee al fine di evitare la dispersione e la disorganicità degli interventi.

Tale programma deve delineare modi, tempi e modalità di assegnazione delle aree, ivi compreso il successivo ripristino ambientale, da stabilirsi con specifiche convenzioni fra le AA.CC. e gli operatori privati.

Le convenzioni devono altresì contenere un progetto di recupero ambientale redatto in osservanza delle presenti norme e delle sezioni tipo previste nelle schede illustrative contenute nel P.S.T.

Il progetto di coltivazione e di recupero ambientale dell'area oggetto di convenzione deve essere redatto da un architetto o ingegnere esperto nel settore del verde e dell'ambiente e con la collaborazione di un agronomo e di un geologo.

Al fine di consentire una immediata ripresa produttiva nella zona, in via transitoria e dopo l'adozione da parte del Consiglio Regionale, possono essere autorizzati interventi di ampliamento delle attività estrattive esistenti e relativi alle domande già presentate alla Regione alla data di adozione del P.S.T. da parte del Consiglio Regionale, che non contrastino con le prescrizioni e che già contemplino i ripristini previsti dallo stesso P.S.T. Dette autorizzazioni devono comunque essere accompagnate dalla sottoscrizione di un atto d'obbligo che impegna il concessionario ad aderire al programma estrattivo e di ripristino ambientale e a stipulare la convenzione entro e non oltre 3 mesi dalla data di approvazione del programma suddetto.

Nell'atto d'obbligo di cui sopra, i concessionari devono altresì impegnarsi ad uniformarsi ai ripristini ambientali delle aree relative alle autorizzazioni già concesse.

Le convenzioni in corso e quelle in via di definizione devono essere uniformate ai contenuti del presente P.S.T. e delle relative norme.

ART. 9

(destinazioni d'uso e organizzazione degli spazi pubblici e privati)

Nel bacino A sono previste le seguenti destinazioni d'uso:

Attività economico-produttive

In tutte le aree, appositamente indicate nella Tavola B2 a scala 1:10.000, è possibile realizzare secondo indici e modalità definite dalle Amministrazioni Comunali competenti impianti e stabilimenti a carattere industriale e artigianale.

In particolare nell'area appositamente indicata deve essere redatto un P.I.P. (piano di insediamenti produttivi) ai sensi della Legge n. 865/71.

Coltivazioni agricole

Nell'area, appositamente indicata nella Tavola B2, è possibile svolgere attività produttive agricole.

In questa area non è consentita la realizzazione di volumi edilizi ad eccezione di piccoli manufatti da adibire a deposito attrezzi agricoli.

E' consentita altresì la costruzione di serre per la produzione ortoflorovivaistica.

ART. 10

(interventi di riorganizzazione ambientale)

Nella Tav. B2 le aree per gli interventi di riorganizzazione ambientale sono:

Verde organizzato

Nel solo bacino A è possibile realizzare secondo indici e modalità definite dalla Amministrazione Comunale di Magliano dei Marsi, in sede di recepimento del P.S.T. nello strumento urbanistico, attrezzature e impianti sportivi, impianti ludici e ricreativi, attrezzature turistico-alberghiere e di ristoro.

E' comunque fatto obbligo che il 50% dell'area sia sistemata a verde.

In entrambi i bacini A e B sono previste le seguenti destinazioni d'uso:

Bosco-parco

In questi ambiti è fatto divieto assoluto di edificazione, di realizzazione di strade ad esclusione di percorsi pedonali a carattere naturalistico.

E' consentita esclusivamente la realizzazione di un impianto vegetazionale di tipo boschivo corredato di attrezzature per la sosta, segnaletica didattica ed indicativa.

Recupero ambientale

Nelle aree è fatto assoluto divieto di edificazione e di realizzazione di strade ad esclusione dei percorsi pedonali e/o di servizio.

E' consentito solamente l'impianto a verde e l'installazione di attrezzature per la sosta.

ART. 11
(verde di rispetto)

Nelle aree, appositamente indicate nelle Tavole B1 e B2, è fatto assoluto divieto di edificazione e di realizzazione di strade, ivi compresi le stazioni di servizio e distribuzione carburanti e la segnaletica di tipo commerciale. E' altresì fatto obbligo di salvaguardare e conservare la vegetazione esistente, nonché gli elementi caratteristici del paesaggio (macere, viottoli, ecc.).

In tutte queste aree è fatto assoluto divieto di alterare il

piano di campagna ad eccezione delle "aree di ripristino del piano di campagna originario" appositamente indicate nella Tavola B1.

Nelle aree destinate a verde di rispetto è possibile la realizzazione di un impianto a verde che assuma connotati diversi in funzione dei caratteri dell'ambiente preesistente e circostante: nelle aree di ripristino assume i caratteri del bosco; nelle aree nude naturali assume i caratteri della macchia rada con alberature e gruppi di alberature sparsi; e infine nelle aree di bordo alla viabilità assume i caratteri di una barriera verde visiva e frangirumore.

ART. 12

(sistemazioni idrogeologiche e modellamento nelle scarpate)

Le sistemazioni idrogeologiche ed il modellamento dei piani e degli invasi devono essere realizzati in funzione dei programmi estrattivi redatti dalle A.C. competenti e devono comunque tener conto della necessità di operare in aree omogenee dove l'attività estrattiva ha completamente esaurito tutte le possibilità di produzione degli inerti e di modellamento dell'invaso secondo quanto indicato nella Tavola B2.

In tutte le aree dove è previsto il ripristino del piano di campagna, il modellamento deve essere effettuato utilizzando inerti reperibili sul luogo o provenienti da scarti di lavorazione, purchè smaltibili nelle discariche di tipo A (D.P.R. 915/82).

Il modellamento finale deve tener conto dell'andamento originario del piano di campagna.

Nel bacino B, al fine di favorire il ripristino del piano di campagna originario, limitatamente all'area appositamente indicata nella Tavola B2, è consentita la realizzazione di una discarica R.S.U. di tipo B di cui al successivo art. 19.

Nelle aree, contrassegnate con la lettera A nella Tavola B1, è possibile un ripristino parziale mediante la creazione di invasi a pendenza molto dolce (massimo del 20%) con quote nell'invaso che non siano inferiori a metri 2.0 dalle quote originarie.

Nelle aree di recupero ambientale, appositamente indicate nella Tavola B2, la sistemazione dei pendii deve essere realizzata secondo gli schemi allegati contenuti nelle schede illustrative delle ipotesi di intervento e comunque i piani inclinati non devono avere una pendenza superiore al 30%.

Sono ammesse pendenze superiori fino al 35%, qualora il piano inclinato venga interrotto da terrazze di larghezza non inferiore ai 2.0 metri, ove porre a dimora le alberature.

All'interno del piano inclinato delle scarpate possono essere ricavati percorsi pedonali e di servizio secondo gli schemi allegati.

Lungo il piede delle scarpate devono essere realizzati canaletti di drenaggio delle acque meteoriche, che confluiranno in canali di raccolta di alimentazione di una apposita riserva idrica (piccoli invasi) oppure possono essere convogliate in

appositi pozzi a dispersione con il fine di alimentare la falda idrica superficiale.

ART. 13
(sistemazioni vegetazionali)

Tutte le sistemazioni vegetazionali devono utilizzare l'elenco delle specie contenuto nelle schede illustrative di ipotesi di intervento ad eccezione di eventuali altre integrazioni indicate dal C.F.S. purchè siano autoctone.

Nell'area destinata a "verde organizzato" il 50% della superficie da attuarsi a verde deve essere realizzato con una densità pari ad un albero ogni 100 mq ed un cespuglio ogni 30 mq. Nelle aree destinate a "bosco-parco" la densità è di 80 mq per gli alberi e di 20 mq per i cespugli.

Nelle aree di recupero ambientale l'impianto a verde deve seguire gli schemi allegati contenuti nelle schede illustrative di ipotesi di intervento e deve comunque avere una densità arborea pari ad 1 albero ogni 50 mq e 1 cespuglio ogni 3 mq.

Nelle aree destinate a "verde di rispetto" l'impianto assume caratteri diversificati e deve comunque avere una densità media pari ad 1 albero ogni 150 mq e 1 cespuglio ogni 30 mq.

ART. 14
(attrezzature ed elementi di arredo)

In tutte le aree, ove è prevista l'installazione di piccoli manufatti, questi devono essere realizzati in legno con aspetto naturale.

Anche tutti gli elementi di arredo (panche, cestini, segnaletica,

ecc.) così come eventuali attrezzature di gioco, devono essere realizzati con legno trattato ed essere dotate di apposita certificazione di garanzia e sicurezza (TUV-GS).

ART. 15

(materiali e caratteri architettonici degli impianti)

In tutte le aree ove è prevista l'edificazione è preferibile, ad eccezione degli impianti industriali ed artigianali, l'adozione di soluzioni costruttive tradizionali, quali le strutture portanti in pietra, le coperture a capriata di legno e il rivestimento del tetto in coppi e/o tegole.

Non è comunque in generale ammesso l'uso di rivestimenti plastici o al quarzo plastico, di infissi in alluminio o ferro, di superfici in cemento, a meno che non vi siano motivazioni specifiche determinate da esigenze peculiari costruzioni antisismiche, ecc.).

Per quanto riguarda gli edifici a carattere artigianale o industriale è consentito l'uso di strutture prefabbricate o di altri materiali similari.

ART. 16

(infrastrutture e impianti tecnologici)

Non è ammessa la realizzazione di reti tecnologiche aeree né sottoforma di attraversamento anche parziale né tantomeno sottoforma della realizzazione in loco di tralicci o pali.

Per quanto riguarda quelle esistenti nella realizzazione delle singole fasi deve essere prevista la loro totale eliminazione e sostituzione con linee sotterranee.

Pertanto le nuove reti tecnologiche devono essere ubicate esclusivamente lungo il tracciato dei percorsi o lungo il confine degli ambiti funzionali. Eventuali chiusini o pozzetti devono essere opportunamente schermati o risolti in maniera adeguata nell'ambito delle singole soluzioni tecniche dei percorsi.

ART. 17
(confini e recinzioni)

E' vietato l'uso di recinzioni tradizionali.

In taluni casi, in presenza di dislivelli e scarpate, le recinzioni possono essere sostituite dall'impianto di macchie arbustive (quinte verdi) molto fitte realizzate con specie spinose utili anche come rifugio della fauna.

Qualora si dovesse rendere necessaria la realizzazione di vere e proprie recinzioni non è ammesso l'uso di pilastri e pannelli di cemento nè di muretti bassi con soprastante rete e/o inferriata.

Le recinzioni devono essere composte da pali in legno e rete metallica mascherata da idonea vegetazione.

ART. 18
(manufatti e destinazioni d'uso in contrasto)

Per quanto riguarda gli edifici ubicati nelle zone destinate a "verde di rispetto - recupero ambientale - bosco-parco - verde organizzato" che hanno una prevalentemente destinazione produttiva, in contrasto con le finalità del presente P.S.T., si prevede la demolizione e la riedificazione nelle aree appositamente predisposte dal P.I.P. Saranno le A.C. competenti a stabilire le modalità e i tempi di questo trasferimento in funzione della

programmazione dell'attività estrattiva e dell'attuazione del P.S.T..

ART. 19
(discarica)

Nell'area di bacino B è prevista la possibilità di realizzare una discarica RSU.

La realizzazione di tale opera deve rispettare la legislazione vigente in materia e comunque l'intervento finale di sigillatura non deve avere quote superiori alle aree limitrofe. Questa opera può essere realizzata alla conclusione del ciclo estrattivo previsto e dopo il trasferimento degli impianti produttivi ivi presenti.

L'intervento finale di ripristino vegetazionale deve essere eseguito con le modalità previste dall'apposita norma (sistemazioni vegetazionali-art. 13).